

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI A TUTTI I SOGGETTI DI SEGUITO INDICATI

Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 106 della graduatoria impugnata;

Elenco nominativo dei controinteressati (Allegato 1).

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO, ROMA, Sez. III Quater, R.G. n. 15617/2015;

2. Nome di parte ricorrente: Dott.ssa Giovanna Fusco (C.F. FSCGNN82L64F839H);

2.1. Indicazione delle amministrazioni intimare: Ministero della Salute, Regione Marche e Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas);

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- a. provvedimento di cui a verbale del 21.09.2015 e allegati, con cui è stata deliberata l'esclusione della ricorrente dal Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2015/2018;
- b. regolamento AGENAS *in parte qua*;
- c. graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2015/2018 *in parte qua*;
- d. decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 67/SAN del 29/09/2015 di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso *in parte qua*;
- e. verbali di concorso del 16 settembre e 21 settembre della 1° Commissione,
- f. D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 *in parte qua*;
- g. avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 21 aprile 2015, 4° serie speciale n. 31;
- h. bando di concorso Regionale approvato dalla Giunta Regione Marche con delibera 208 del 20/03/2015 e indetto con decreto n.23/SAN del 26/03/2015, in B.U.R. 02.04.2015- n.27;

e con motivi aggiunti:

- i. decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 111/SAN del 15.12.2015 emanato dalla Regione Marche.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL BANDO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE MARCHE CON DELIBERA N. 208 DEL 20.03.2015 (E INDETTO CON DECRETO N. 23/SAN DEL 26.03.2015.)

ECESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con il primo motivo di ricorso si censura l'operato della Commissione che, in applicazione delle note Agenas, ha annullato la prova concorsuale di parte ricorrente per aver apposto dei segni

sul questionario. Invero le disposizioni del bando concorsuale nulla vietano o dispongono con riferimento alla apposizione di segni sul questionario. Il bando di concorso pubblico costituisce *lex specialis* della procedura e le regole in esso cristallizzate vincolano rigidamente non solo i partecipanti al concorso medesimo, ma lo stesso operato dell'amministrazione.

Pertanto, le disposizioni di un bando devono essere pienamente rispettate, *in primis*, dalla stessa commissione esaminatrice, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla loro disapplicazione.

Né le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi (in tal senso, cfr. *Cons. Stato, Sez. V, sentenza 19 novembre 2012* n. 5825) ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale.

La presenza di eventuali segni sul questionario non rientra pertanto (né avrebbe ragione alcuna di rientrarvi) tra le condotte censurate nel bando e sanzionate con l'annullamento della prova. Ne consegue che la sanzione comminata in danno dell'odierna ricorrente in ossequio a quanto previsto dalla nota AGENAS (la quale non ha valore vincolante né, tampoco, efficacia superiore alle norme del bando di concorso) costituisce una palese violazione ed una applicazione ultronea delle prescrizioni contenute nel bando stesso.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Con il secondo motivo si contesta come, erroneamente, la Commissione esaminatrice ha ritenuto disatteso il principio di anonimato posto a presidio della trasparenza ed imparzialità di ogni selezione pubblica.

Atteso che la correzione delle prove risultava affidata ad una Ditta esterna e compiuta in modo meccanizzato ed oggettivo, non implicando, dunque, valutazione alcuna, e che solo al termine di tali operazioni, la Commissione procedeva all'apertura della busta piccola contenente il questionario ed il modulo anagrafico, al fine di poter associare ogni elaborato al suo autore, pur l'eventuale rilievo di segni sul questionario personale, a correzione avvenuta, a nulla comunque rilevava, qualunque fosse la natura del segno, non essendo suscettibile di arrecare qualsivoglia *vulnus* al principio di anonimato.

Ebbene, il principio di anonimato sarebbe quindi potuto rimanere disatteso solo laddove il riconoscimento dell'autore dello scritto fosse avvenuto **anteriamente alla valutazione** dello stesso.

Emerge, dunque, in modo evidente anche la manifesta illogicità e ingiustizia della determinazione con la quale la commissione giudicatrice ha annullato la prova scritta della ricorrente per segni riscontrati nel questionario. Circostanza che risulta ancora più palese ove si consideri che il bando di concorso non disponeva alcun divieto di scrittura sulla scheda del questionario.

SULL'ILLEGITTIMO CRITERIO DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

III.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L.N. 264/1999 E DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014 N. 85. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con il terzo motivo si contesta la scelta dell'Amministrazione di non optare, per tale procedura selettiva, per la graduatoria unica nazionale.

Tale graduatoria è stata attuata invece dal MIUR per l'accesso al C.D.L. di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura. Stesso modello si segue per le specializzazioni *post lauream*. Nonostante i proclami successivi ed antecedenti al D.M. 7 marzo 2006 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*", però, non si è optato per la graduatoria unica nazionale per tale corso triennale di specializzazione.

L'inconveniente di una scelta di tal guisa risiede nel discriminare tutti quei candidati che, in ragione del punteggio ottenuto, sarebbero risultati ammessi presso un diversa regione rispetto a quello ove hanno, al buio, deciso di presentarsi.

Il CDS è intervenuto sul punto "*l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande*" (Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia universitaria (nella specie Regionale), ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio (ed alla formazione professionale obbligatorio) sulla base di un criterio meritocratico.

5. Si rende noto che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio – Roma" della sezione "T.A.R.";

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tar Lazio, Sez. III Quater con decreto n. 1110/2016;

7. Testo integrale del ricorso proposto (Allegato 2).

Avv. Nunzio Pinelli

Avv. Giuseppe Pinelli